

Avv. Francesco Annarumma
Via della Scrofa, 39 – 00186 Roma (RM)
Tel./Fax 06.69415016
francesco.annarumma@pecavvocatinola.it

ON.LE TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse del dott. **Pier Paolo Prosini**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dipendente della ENEA (Primo Ricercatore - II livello), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, assistito nella presente procedura, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Francesco Annarumma (C.F. [REDACTED]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM), via della Scrofa n. 39, 00186, che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.69415016 ed all'indirizzo *e-mail* *pec:* francesco.annarumma@pecavvocatinola.it;

- Ricorrente -

CONTRO

ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, con sede legale in Roma (RM), Lungotevere Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma (RM), in persona del legale rappresentante p.t. (*email* *pec:* enea@cert.enea.it), domiciliato presso l'Avvocatura di Stato all'indirizzo *email* *pec:* ads.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente -

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL CANDIDATO, DOTT.
PIER PAOLO PROSINI A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO
DI 82.4 E/OVVERO 67.4 E PER L'EFFETTO AD ESSERE



**COLLOCATO NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL PROFILO A2 -
AREA TEMATICA 2 (DIRIGENTE DI RICERCA I LIVELLO) NELLA
POSIZIONE DI TERZO E/OVVERO QUARTO ED A CONSEGUIRE LA
PREDETTA QUALIFICA, CON CONSEGUENTE RETTIFICA**

- del Decreto Dirigenziale n. 6/DIRGEN pubblicato in data 3.11.2023: Procedura selettiva per titoli, per l'attribuzione di complessivi 381 posti destinati allo Sviluppo Personale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005 del personale dipendente ENEA - Approvazione della graduatoria – A2 Area tematica 2 (16 posti) - profilo Dirigente di Ricerca I Livello - nella parte in cui aveva attribuito al predetto Candidato il punteggio di 20,40, collocandolo al posto n. 26 (v. doc. 1 – Provvedimento oggetto di Ricorso);

- nonché di ogni altro atto, ancorché non cognito, presupposto, connesso e consequenziale (ivi inclusi i verbali della Commissione) a detto provvedimento.

FATTO

L' ENEA, con Circolare n. 471/PER del 23 dicembre 2021, aveva indetto una procedura selettiva per titoli per la progressione orizzontale¹, riservata al

¹ Sentenza n. 70/2021 Trib. Civ. Perugia, pubblicata il 10.3.21, avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella oggetto di odierno scrutinio, ha stabilito che in base alla Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 8985 del 2018 "...sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lg. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente c.c.n.l. 21 febbraio 2002 Comparto Enti di ricerca. Il giudice amministrativo, proprio alla luce dei principi espressi da tale sentenza, ha declinato la propria giurisdizione con riferimento ad analoga selezione avente ad oggetto la progressione da primo ricercatore a dirigente di ricerca di I livello del CNR (cfr. sent. n. 5284 del 19.5.2020). Il TAR ha, infatti, rilevato la perfetta sovrapponibilità dell'art. 15 del CCNL ASI rispetto all'art. 15 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile del 2006 e ne ha inferito, dunque, che, anche nell'ambito delle selezioni per il passaggio da un profilo a quello immediatamente superiore disposte ai sensi



personale già assunto a tempo indeterminato e volta alla copertura di complessivi 250 posti (poi ampliati a 381 con la Disp. N. 98/2023/PRES del 3 ottobre 2023) destinati allo Sviluppo Personale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente ENEA, di cui - nei **limiti** di quanto oggetto di odierno scrutinio - **16 in categoria A2 - Area Tematica 2 Dirigente di Ricerca I Livello** (doc. 2);

Nella predetta circolare (allegato 1) venivano fissati i **termini** per la presentazione ed invio della domanda a pena di esclusione e le **modalità di attribuzione dei punteggi** per formare una graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato, preferendo a parità di punteggio il candidato che avrà riportato il più alto punteggio totale attività, a parità maggior punteggio totale esperienza professionale ed a parità con maggiore età anagrafica (cfr. doc. 2, artt. 2, 3, 3A, 4, 5, 6 e 8).

Nel rispetto dei termini e con le modalità, **a pena di esclusione**, di cui al citato Avviso di Selezione, attraverso la piattaforma Lotus dell'ENEA e PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) della CINECA, il dott. Pier Paolo Procini dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato della ENEA con la qualifica di Primo Ricercatore II livello, presentava la sua candidatura (registrata con il n. **726507**) per lo sviluppo professionale volto alla copertura – sempre a tempo pieno ed indeterminato - dei **16 posti, A2 - Area Tematica 2**

dell'art. 15 di quest'ultimo contratto, sussiste esclusivamente una progressione c.d. orizzontale nell'ambito della medesima area professionale. D'altronde, tanto è espressamente previsto dall'art. 15 in questione rubricato "opportunità di sviluppo professionale" il quale ha previsto, ai commi 1 e 2 che "il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli denominati: 1 – Dirigente di ricerca; 2 Primo ricercatore; 3 Ricercatore".



(Dirigente di Ricerca I Livello), all'interno del medesimo profilo organico, articolato su tre livelli (Ricercatore, Primo Ricercatore e Dirigente di Ricerca) dal relativo CCNL EPR 2002-2005 del personale dipendente ENEA (docc. 3, 3A, 4,5 e 6);

La Commissione esaminatrice ammetteva la candidatura del dott. Prosini, che aveva allegato oltre il proprio *curriculum vitae*, l'elenco dei titoli conseguiti, i prodotti ed i contributi di ruolo, proprio, affinché fossero da quest'ultima valutati secondo quanto previsto dall' citato Avviso di selezione (cfr. doc. 2 e docc. 3,3A, 4, 5 e 6).

Il 3 novembre 2023, con Circolare Dirigenziale n. 6, veniva pubblicata la graduatoria (ed i relativi punteggi) della procedura selettiva per titoli che **limitatamente alla all'area di concorso di interesse del ricorrente - A2 Area tematica 2 (16 posti) per il profilo Dirigente di Ricerca I Livello – lo vedeva classificarsi al 26 esimo posto con un punteggio di soli 20,40 punti, non risultando, perciò, tra gli aggiudicatari** (cfr. docc. 1 e 7).

Più specificamente nel verbale stralcio della Commissione (cfr. doc. 7), relativo alla valutazione della candidatura del dott. Prosini, si deduceva – **in chiara violazione della normativa di gara e senza che vi fossero i presupposti – l'omessa attribuzione dei punteggi corretti**, non essendo stati valutati nemmeno al minimo del punteggio i: **a) titoli, b) prodotti e c) contributi di ruolo**, nonostante i relativi documenti fossero stati allegati alla sua candidatura e **depositati** – nel rispetto delle specifiche contenute nell'Avviso di Selezione - attraverso la piattaforma **Lotus di ENEA e PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) di CINECA**, che adottano idonee politiche di sicurezza.



Tanto è più vero vero che la piattaforma PICA aveva generato per ogni documento depositato un così detto “checksum” di controllo, tramite il *Secure Hash Algorithm “SHA256”* (vale a dire una stringa di lunghezza pari a 256 bit che identifica in maniera univoca il documento), che rende il documento informatico **immodificabile** nell'**esclusivo interesse dei candidati** al momento stesso in cui viene registrato dal sistema di gestione (DPCM 13 Novembre 2014, articolo 3 comma 3 lettera d) (cfr. docc. 3, 4 e 5).

Sulla piattaforma “LOTUS”, invece, era stato depositato solo il *file* relativo al contributo di ruolo relativo al raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici e gestionali dell’Agenzia; tale documento, riportante, peraltro, informazioni già note alla Agenzia, era stato archiviato con analoghe procedure di sicurezza tramite, così detto “*Notes Storage Facility*”, che gli aveva assegnato un identificativo contenente la data di creazione dello stesso ed eventuali sue modifiche, sempre nell'**interesse del candidato**.

Incredibilmente e pur essendo stati i predetti *file* depositati nel richiesto formato **pdf (non modificabile a tutela dei candidati!)** e, quindi, in modo conforme alle specifiche tecniche richieste – peraltro **non a pena di esclusione** – dalla Procedura selettiva, **nessun punteggio** veniva riconosciuto dalla Commissione esaminatrice, senza **nemmeno specificarne il motivo!** (cfr. doc. 7)

Sorpreso da tale ingiusta ed arbitraria condotta, il dott. Prosini richiedeva, in data 12 novembre 2023, all’ Agenzia resistente **accesso agli atti (non ancora concesso)** della procedura (doc. 8).

Il 14 novembre 2023, poi, l’odierno ricorrente, mio tramite, notificava all’ENEA, **a mezzo pec**, anche una **specifico istanza/ricorso in autotutela** per ottenere la



rettifica della graduatoria e del suo punteggio, avendo la Commissione esaminatrice omesso di valutare i documenti allegati alla sua domanda (doc.11).

Con detta istanza, l'odierno ricorrente aveva richiesto l'attribuzione dei seguenti punteggi:

“i) Per la categoria “Attività”, massimo 42 punti su 100, così ripartiti: per quanto riguarda la Tabella C della Procedura di Selezione: - “Curriculum Vitae” il punteggio massimo attribuibile era pari a 8 punti ed il sig. Prosini avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di **8 punti**, in relazione all'attività svolta e specificamente rendicontata (e/o quanto meno il punteggio minimo di **3 punti** se si fosse tenuto conto della sola anzianità di servizio).

Per ciò che riguarda i 5 prodotti da presentare a cura del candidato, il sig. Prosini avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di **10 punti**, proprio in funzione dei numerosi riconoscimenti avuti dalle commissioni esaminatrici e dagli organi di vertice dell'ENEA negli anni di servizio (e/o quanto meno il punteggio minimo di **5 punti**).

In relazione alla Tabella D della Procedura di Selezione “Certificazioni Valutabili dalla Commissione per l'attività formativa ricevuta” il punteggio massimo attribuibile era pari a **10 punti** ed il sig. Prosini lo avrebbe dovuto conseguire, proprio valutando la formazione obbligatoria (4 corsi) e quella tradizionale (ulteriori 4 corsi) anche in accordo con la Carta europea dei ricercatori (cui l'ENEA ha aderito) che ha imposto ai ricercatori di aggiornarsi ed ampliare le loro conoscenze e competenze ricorrendo a vari mezzi, tra cui i seminari e i convegni.



In relazione alla Tabella E della Procedura di Selezione “Elenco Ulteriori Titoli Valutabili dalla Commissione” il sig. Prosini avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di **14 punti** considerando i ben 33 lavori presentati tra cui i brevetti (ben 5), il tutoraggio sulle tesi di laurea (2), i rapporti tecnici (ben 25 rapporti) e le review (1) per un totale di **11.1** punti a cui vanno aggiunti i punti relativi alle 47 pubblicazioni scientifiche (di cui 34 in cui lo stesso compare come “Corresponding author”) che, anche ove valutate in media a 0.08 ciascuna (max 0,30 - min 0), ammontano ad un minimo di **3.76 punti** che sommati ai precedenti superano in valore la soglia massima attribuibile.

Per la categoria “Attività” il punteggio da assegnare al signor Prosini poteva, quindi, variare quindi tra 32 e 42 punti.

Per la categoria “Esperienza professionale”, massimo 33 punti su 100. In relazione alla Tabella F della Procedura di Selezione “Esperienza Professionale” erano da attribuire al sig. Prosini in applicazione dell’algoritmo ivi presente **20,4 punti**, così come correttamente assegnati nella Graduatoria di merito.

Da ultimo, in relazione al “Contributo di ruolo” il punteggio massimo attribuibile era pari a 25 punti ed il sig. Prosini avrebbe dovuto conseguire quanto meno il **punteggio minimo di 15 punti**, avendo raggiunto tutti gli obiettivi tecnico scientifici, di responsabilità di progetto e dell’attività di coordinazione del personale ENEA e dei gruppi di ricerca universitari e/ovvero un **punteggio massimo di almeno 20 punti**, considerando anche il numero di obiettivi strategici dell’Agenzia soddisfatti (8), il numero di incarichi di responsabile di progetto o di contratto rivestiti (11) e l’elevato numero sia delle risorse umane



coordinate (oltre 200 unità di personale) che di quelle finanziare amministrative (9.300 k€ - valori riferiti solo alle attività svolte nel corso del settennio 2015-2021)” (cfr. doc. 11).

E’, dunque, documentato che la Commissione esaminatrice, una volta ammessa alla selezione la domanda del dott. Pier Paolo Prosini, **aveva ingiustamente omesso di valutarne i titoli, i prodotti ed il contributo di ruolo, nonostante avessero perfetta attitudine ai fini di scegliere/selezionare il candidato maggiormente qualificato per la posizione dirigenziale nell’interesse dell’ENEA!**

E’, perciò, **illegittimo** l’operato della Commissione che con istruttoria carente ha ignorato **documenti prodotti ed attinenti** al profilo per cui si concorreva e come **tali idonei ad individuare il candidato più qualificato** alla posizione in concorso.

Ne consegue che se la Commissione avesse correttamente tenuto conto di detti documenti avrebbe dovuto attribuire al candidato, dott. Prosini, un punteggio maggiore di quello riconosciuto che poteva oscillare tra un minimo di **67.4 punti** ed un massimo di **82.4 punti** e che lo avrebbe, in entrambe le ipotesi, fatto risultare al 4 posto e/ovvero al 3 e come tale **aggiudicatario** di una delle 16 posizioni dirigenziali in concorso.

Più che le nostre parole, non lascerà dubbi a chi è chiamato a giudicare il tenore dell’avviso di selezione, laddove sono dettate le **modalità ed i criteri di applicazione dei punteggi - completamente disattesi dalla Commissione - relativi alla categoria A2 - Area Tematica 2 Dirigente di Ricerca I Livello** per la quale si concorreva (cfr. doc. 2, art. 6 e allegate tabella C, D, E, F e G).



Il Giudice adito, una volta accertate le suddette violazioni, non potrà fare altro che ordinare **la rettifica della graduatoria approvata**, in quanto elaborata in evidente spregio e violazione delle regole dettate con l'avviso di selezione.

Il dedotto quadro fattuale rende di per sé evidenti le ragioni del dott. Prosini a vedersi **riconosciuto il punteggio di 82,4 e/ovvero 67.4** e per l'effetto ad essere **collocato nella Graduatoria** approvata relativa al profilo di concorso (A/2 – Area Tematica 2 - Dirigente di Ricerca I Livello) nella posizione **di terzo e/ovvero quarto**; non potrà, pertanto, l'adito Giudice esimersi dall' **ordinare la rettifica in parte qua della Graduatoria** approvata e **per l'effetto assegnare al ricorrente la predetta qualifica**, come da sua richiesta, per le seguenti ragioni di diritto:

DIRITTO

1. violazione degli artt. 3 e 97, co. 2, Cost.; violazione dei punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Avviso di Selezione e delle Tabelle Allegate A, B, C, D e F.

E', sin da subito, opportuno ribadire come già dalla sola ricostruzione in fatto emergano le **innumerevoli violazioni** compiute dalla Commissione esaminatrice nella valutazione della domanda del dott. Prosini (cfr. doc da 1 a doc. 10).

E', infatti, documentato che detta Commissione abbia completamente **omesso la valutazione della documentazione prodotta ed allegata dal candidato**, così come che se quest'ultima fosse stata vagliata **avrebbe garantito al dott. Prosini di ricevere i punteggi corretti**, così come previsto nell'Avviso di Selezione, **con le ovvio conseguenze che ne derivano sulla graduatoria approvata che non potrà che essere rettificata** (cfr. docc.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11).



L'ingiusto ed illecito operato della Commissione esaminatrice costituisce, infatti, non solo una chiara **violazione della normativa dettata con l'avviso di selezione, ma finisce anche per negare al candidato il diritto a conseguire la qualifica dirigenziale** oggetto di concorso, **danneggiando anche l'Agenzia medesima, che destinerebbe una delle posizioni dirigenziali ad un candidato meno qualificato** dell'odierno ricorrente.

L'illegittimità di tale operato inficia per gemmazione anche la graduatoria di merito approvata, laddove il dott. Prosini risulta classificato in 26 posizione, con soli 20.40 punti e senza che fossero stati valutati i: a) titoli, b) prodotti/progetti ed c) contributi di ruolo (cfr. docc. 3, 3A, 4, 5 e 6).

Ove la Commissione avesse valutato i predetti documenti allegati dal candidato, quest'ultimo avrebbe senz'altro conseguito un punteggio maggiore, che poteva oscillare tra un massimo di 82.4 ed un minimo di 67.4 punti, risultando come terzo e/ovvero quarto nella graduatoria di merito e, quindi, in entrambi i casi aggiudicatario della posizione dirigenziale in concorso (cfr. docc. 9 e 10).

L'adito Giudice, una volta accertate le contestate violazioni ed il conseguente diritto del candidato a vedersi riconosciuto il corretto punteggio (82,4 e/ovvero 67.4 punti), non potrà fare altro che **ordinarne la collocazione nella corretta posizione** (terzo e/ovvero 4) della Graduatoria approvata per il profilo oggetto di candidatura (A/2 – Area Tematica 2 - Dirigente di Ricerca I Livello), dichiarandolo **idoneo a conseguire la qualifica dirigenziale, previa rettifica in parte qua della Graduatoria di merito approvata.**



La Commissione, infatti, **non aveva alcuna discrezionalità** sul punto e si sarebbe dovuta limitare a **valutare tutti i documenti allegati alle candidature ammesse, attribuendogli, seppur al minimo, un punteggio** (cfr. sul punto avviso di selezione doc. 2).

E', perciò, **ingiusto ed illegittimo** il suo operato nei confronti della candidatura del dott. Prosini, che, una volta ammesso alla selezione, aveva il **diritto a ricevere i punteggi corretti** in relazione ai documenti allegati alla sua domanda, tutti registrati sulle piattaforme indicate nell'Avviso di Selezione ed aventi elevati standard di sicurezza, che impedivano la modificabilità dei documenti depositati proprio ed **esclusivamente nell'interesse dei candidati**.

L'**illegittimità dell'operato della Commissione** si riflette anche sul **provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui non ha attribuito l'esatto punteggio al dott. Prosini**, nonostante quest'ultimo avesse ampiamente dimostrato di essere tra i candidati **maggiormente qualificati** per il ruolo.

E', infatti, inaccettabile che una Commissione, abbia deciso di non valutare delle qualifiche senza fornire alcuna spiegazione, ne richiedere dei chiarimenti al candidato.

Più che le nostre parole sul punto, basterà all'adito Giudice eseguire un confronto tra i titoli presentati dal Prosini e quelli degli altri candidati per accorgersi del corto circuito logico prima che giuridico di cui è stata oggetto la valutazione della candidatura dell'odierno ricorrente (docc. 9 e 10 Relazioni di parte).

In ragione di tali e tanti errori, tutti evitabili, qualora la Commissione avesse operato con la normale diligenza, che dovrebbe contraddistinguere l'operato di un qualunque organo nella emanazione di provvedimenti dagli effetti così



importanti nella sfera del privato, la **graduatoria finisce per essere errata in parte qua e dovrà senz'altro essere rettificata**, anche per le conseguenze sulla sfera patrimoniale e professionale del ricorrente.

Non si mancherà, infine, di notare che la normale discrezionalità propria di ogni procedimento di selezione nel caso di specie sia sfociata nel più totale arbitrio, essendo venuto meno alcun bilanciamento tra esaustività della motivazione e ragionevolezza e proporzione del provvedimento adottato, a maggior ragione non essendosi rilevata alcuna irregolarità sulla domanda scrutinata dalla Commissione.

La Commissione ha, infatti, **omesso senza alcuna ragionevole motivazione di valutare documenti attinenti a comprovare l'idoneità del candidato allo svolgimento del ruolo, finendo per violare non solo la normativa di concorso ma, anche, discriminandolo rispetto agli altri candidati** i cui titoli sono, invece, stati valutati e finendo, così, per arrecare **nocimento all' Agenzia** medesima che vedrebbe assegnati i posti dirigenziali a candidati di gran lunga **meno qualificati** del Prosini.

Non si potrà che porre rimedio ad una tale aberrazione logica prima che in diritto, a maggior ragione considerando che sarebbe bastato alla Commissione chiedere dei semplici chiarimenti (anche attraverso l'istituto del concorso istruttorio, essendo per giunta i contributi di ruolo ed i prodotti/progetti, oltre molti dei titoli già nella disponibilità dell'Agenzia) per evitarla.

Iuxta alligata et probata

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il dott.



Pier Paolo Procini, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'On.le Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., “voglia, una volta accertato la dedotta violazione della normativa di concorso, riconoscere il giusto diritto del candidato (dott. Pier Paolo Procini) a vedersi attribuito il corretto punteggio di 82,4 e/ovvero 67.4 punti e per l'effetto ordinare alla ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l' Energia e Lo Sviluppo Economico Sostenibile – la sua collocazione nella posizione di 3 e/ovvero 4 della Graduatoria approvata per il profilo di interesse (profilo A/2 – Area Tematica 2 - Dirigente di Ricerca I Livello), dichiarandolo idoneo a conseguire la predetta qualifica e disponendo la conseguente rettifica in parte qua della Graduatoria approva con la Circolare Dirigenziale n. 6 del 3.11.2023, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di ragionevolezza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato nella misura di € 259,00 in quanto ridotto del 50 % perché contenzioso relativo a controversie di Competenza del Giudice del Lavoro attinenti a rapporti di pubblico impiego.

Salvis iuribus.

In via istruttoria

Si producono i seguenti documenti

Si deposita:

1. Circolare Dirigenziale n. 6 del 3 novembre 2023 approvazione



graduatoria (**provvedimento oggetto di ricorso**);

2. Avviso di selezione con Circolare Dirigenziale n. 571 del 23 dicembre 2021 e relativi allegati;
3. Domanda sig. Prosini
- 3.A Allegato CV;
4. Allegati – Elenco Titoli;
5. Allegati – Titoli in copia;
6. Allegati – Contributo di ruolo;
7. Stralcio verbale commissione valutazione sig. Prosini;
8. Istanza di accesso atti;
9. Relazione di Parte sulla valutazione dei titoli;
10. Tabella punteggi;
11. Istanza in autotutela.

Sempre in via istruttoria:

Si insiste affinché l'adito Giudice Ordini all' Agenzia (che sta negando l'accesso agli atti della procedura di selezione) di esibire in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tutti i documenti relativi alla procedura oggetti di concorso (ivi inclusi i verbali della commissione con la valutazione di tutti i candidati, oltre alla documentazione allegata alla loro domanda così da rendere possibile un oggettivo confronto con i titoli, prodotti e contributi allegati dal ricorrente).

Con osservanza.

Roma (RM), 29 novembre 2023

Avv. Francesco Annarumma

